



in persona del legale rappresentante  
rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo di Candilo, e Loredana Cappelletti elettivamente  
domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Monza via Appiani n.21

in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa  
dagli avv.ti Alberto Maggi, Elena Ryolo e Serena Comisso presso i quali è elettivamente  
domiciliata in Milano Via Dante n.7

**RECLAMATE**

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

**CONCLUSIONI**

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

Con sentenza n. 13 del 2014 resa ai sensi dell'art. 1 comma 57 della legge n.92 del 2012 il Tribunale di Monza rigettava l'opposizione avverso l'ordinanza con cui aveva respinto il ricorso proposto da [redacted] avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento intimatogli da [redacted] in data 4.2.2013 ai sensi dell'art. 24 legge 223/1991 all'esito della relativa procedura.

Il lavoratore aveva dedotto la violazione dell'art. 5 legge citata chiedendo accertarsi la simulazione del rapporto alle dipendenze della detta società e la sua imputabilità a [redacted] srl o in subordine a [redacted] s.p.a. ovvero ancora ai [redacted] in ulteriore subordine a [redacted] spa ovvero ancora ai [redacted]

[redacted] conseguente accertamento del suo diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze delle predette società in via alternativa e subordinata come sopra indicato a partire dal 1.4.2008 e, solo in via di ultima ipotesi della formale datrice di lavoro e alla sua reintegrazione nel posto di lavoro oltre al pagamento delle retribuzioni dalla data del licenziamento e comunque nella misura massima di 12 mensilità.

In particolare il ricorrente prospettava l'esistenza di una fattispecie di interposizione illecita di manodopera e di appalti fittizi, esponendo che aveva iniziato a prestare attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato e qualifica di operaio montatore come dipendente di Ingegneria Industriale, subappaltatrice di lavori da parte di [redacted], presso il sito produttivo di [redacted] svolgendo attività di installazione e manutenzione impianti per tutte le società nominate, appaltatrici e subappaltatrici dei lavori, ricevendo istruzioni dai diretti responsabili delle stesse, ricevendo ogni mattina indicazioni sul cantiere ove recarsi da Orazio Mangano- capo del personale per conto di [redacted] - che smistava tutti gli addetti delle varie società presso i diversi cantieri e ricevendo poi disposizioni da parte dei dipendenti diretti di [redacted] Semiconduttori Italia o dai responsabili di reparto.

Il ricorrente aggiungeva che con lettera 18.10.2012 la datrice di lavoro aveva avviato procedura per riduzione di personale all'esito della quale tutti i lavoratori addetti al subappalto avevano ricevuto comunicazione di licenziamento collettivo per giustificato

motivo oggettivo a seguito della disdetta del subappalto e , in subordine , impugnava il licenziamento intimato da Ingegneria Industriale sia per profili di carattere formale , che per inesistenza della ragione addotta.

Il Tribunale nella sentenza reclamata , richiamando integralmente gli argomenti con cui l'ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso per inapplicabilità del rito Fornero, trattandosi di controversia implicante la risoluzione di questioni relative alla titolarità del rapporto , non contemplata dalla legge 92/2012 che il legislatore ha ritenuto di estendere alle sole controversie implicanti questioni relative alla qualificazione del rapporto , ha precisato che la distinzione tra le une e le altre è stata operata nell'art. 32 legge 183/2010 , rispettivamente al comma 3, lett. a) e al comma 4, lett. d), ma non è contenuta nell'art. 1 della legge 92 citata . Ha inoltre precisato che detta inammissibilità preclude la trattazione anche delle domande relative all' impugnazione del licenziamento nei confronti del datore di lavoro formale, in quanto svolte in via di estremo subordine ( *in ordine di esposizione* ) e perciò, pregiudicate dall' eventuale accoglimento delle altre domande avanzate in via principale nei confronti delle ulteriori parti convenute e con le stesse incompatibili .

Avverso detta sentenza i lavoratori con separati ricorso successivamente riuniti , hanno proposto reclamo , riproponendo le questioni già assunte come motivi di opposizione all'ordinanza e risolte dal Tribunale in senso sfavorevole ai ricorrenti. In particolare :

1) Lamentano vizio di omessa pronuncia per mancata esposizione delle ragioni della conferma dell'ordinanza in relazione ai singoli motivi di opposizione proposti .

2) Deducono erroneità della ritenuta inapplicabilità del rito Fornero ribadendo che l'art. 32 della legge 183/2010 opera la citata distinzione solo ai fini dell'applicabilità del regime della decadenza e che lo stesso giudice sottolinea che tale distinzione non viene richiamata nella Legge Fornero, il che varrebbe a far ritenere inesistente qualsivoglia divieto di estendere il rito speciale anche alle controversie come quella in esame

3) Erroneità della affermata preclusione della trattazione della domanda di impugnazione licenziamento nei confronti del datore di lavoro formale . Sul punto precisa che trattasi di fattispecie che ricade nell'ambito di applicazione delle controversie in materia di licenziamento ex art. 18 SL , quindi avrebbe potuto e dovuto essere trattata nelle forme del rito speciale .

4) Nel merito ripropongono le argomentazioni non esaminate dal Tribunale .

Tutte le società si sono costituite chiedendo il rigetto dei reclami e la conferma della pronuncia di inammissibilità . In ogni caso rilevano , nel merito , che la prospettata

azione di supposta interposizione illecita di manodopera, di presunti appalti fittizi e di asserita simulazione della titolarità dei rapporti di lavoro -peraltro imputata indistintamente a ben cinque Società assolutamente autonome e distinte- non potrebbe giammai essere ascritta nel novero della schematica e tipica domanda di reintegrazione nel posto di lavoro né potrebbe essere assimilata alle impugnazioni di licenziamento per le quali devono essere risolte questioni che attengono alla qualificazione del rapporto di lavoro.

2.

Quanto alla preliminare questione della ritenuta inammissibilità del rito speciale per le controversie come quella di specie aventi ad oggetto questioni relative alla titolarità del rapporto, sotto il profilo della possibilità di sussumere l'accertamento della imputazione del rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal formale datore di lavoro, nelle <<questioni relative alla qualificazione del rapporto>> di cui al comma 47 dell'art. 1 legge 92/2012 questo Giudice, in diversa composizione, ha già ritenuto, con argomentazioni che si condividono integralmente, che la espressione legale non vada intesa come limitata ai soli casi in cui si tratta di qualificare come subordinato un rapporto avente diversa veste formale, rilevandosi che il fatto che si tratti di pronuncia costitutiva, o che la qualificazione del rapporto investa principalmente l'aspetto soggettivo - cioè la imputazione del rapporto medesimo- non appare ostativo alla applicazione del rito accelerato dettato dalla legge 92/2012. (cfr. sentenza n. 643/2013 pres. Curcio, est. Cincotti)

E' stato ivi affermato che il comma 3 bis dell'art. 29 del D.Lgs 276/2003 introdotto dal D.Lgs 251/2004 pone sul medesimo piano processuale il lavoratore impiegato in un appalto non genuino e quello impiegato nell'ambito di una somministrazione, ossia di una situazione nella quale la scissione tra utilizzatore e titolare del rapporto di lavoro -che caratterizza le fattispecie tipizzate di deroga al rapporto di lavoro c.d. tradizionale- si configura come interposizione illecita.

In tali casi l'indagine da svolgere riguarderebbe la sussistenza di quelli che la norma identifica come indici dell'appalto genuino, non dissimile -se non addirittura più snella - da quella richiesta per l'accertamento della sussistenza degli indici della subordinazione, per cui non esisterebbe alcuna ragione logica e giuridica a giustificazione della inapplicabilità del rito speciale a tali controversie.

Tale opzione appare del resto, sotto il profilo sistematico, maggiormente rispondente alla ratio della riforma dettata per contrarre i tempi del processo e costituita, all'evidenza, dall'esigenza di non far gravare sulle parti i tempi lunghi del processo derivanti da

accertamenti "incidentali" se non sotto il profilo della sussistenza dei presupposti della tutela reale.

3.

Occorre quindi passare all'esame del merito delle domande dei lavoratori, prendendo in considerazione in via principale l'accertamento dei fatti presupposti (simulazione del rapporto con l'apparente datore di lavoro, interposizione illecita, appalti fittizi) dai quali dovrebbero scaturire le consequenziali statuizioni di reintegrazione e risarcimento del danno rivendicate nei ricorsi introduttivi.

In primo luogo si osserva che ricorrenti non hanno indicato specificamente, né sotto il profilo temporale, né sotto quello delle mansioni, a quale soggetto abbiano inerito le rispettive prestazioni, chiedendo in via indifferenziata l'accertamento che "la prestazione lavorativa del ricorrente è sempre stata resa, per tutto lo svolgimento del rapporto di lavoro in favore di [redacted] cs o in subordine di [redacted] *Concessionaria Italia Sri* o in subordine di [redacted] *Compania Mediterraneo per l'Aliz*" (cfr. pag. 42 ricorso introduttivo).

In secondo luogo risulta documentalmente che [redacted] *apianti* era titolare diretta del rapporto con [redacted] *rito industriale di Agrate* (come risulta dal Contratto di *Global Maintenance Service*, all.1) nell'ambito del quale ha commissionato ordini a [redacted] all.2) nell'ambito di un sistema di interconnessione tra imprese diverse che si articola in rapporti industriali sinergici.

Del tutto giustificato e ragionevole è il fatto che le squadre e i responsabili delle rispettive imprese operino in sinergia, collaborando e interfacciandosi con gli addetti al cantiere nel rispetto delle autonomie gestionali ed organizzative di ciascuna azienda. In tal senso depongono le stesse clausole del contratto GMS (all.1)

Le deduzioni dirette ad accreditare la tesi della interposizione illecita sono espresse senza alcuna indicazione significativa che possa individuare l'esercizio di poteri e soggezioni incompatibili con lo schema sopra delineato. Anche le indicazioni di figure professionali o tecniche esprimono relazioni inidonee a definire la posizione dei lavoratori come quella di dipendenti di soggetti diversi dal formale datore di lavoro.

4.

La censura dei reclamanti avverso la sentenza impugnata laddove statuisce che l'accoglimento della eccezione di inammissibilità del ricorso preclude la trattazione anche delle domande relative alla impugnazione del licenziamento nei confronti del datore formale *in quanto svolte in via di estremo subordine e perciò pregiudicate* è travolta dalla ritenuta applicabilità del rito speciale e dalla conseguente valutazione nel merito delle domande.

È pacifico in giurisprudenza che la parte può legittimamente proporre nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, due o più domande, anche se fra loro concettualmente incompatibili (Cass. 23.2.1995, n. 2083; 16.6.2003 n.9631; 19.7.2010 n.16876) senza con ciò venire meno all'onere della domanda e al dovere di chiarezza che l'attore è tenuto ad osservare nelle proprie allegazioni.

Le deduzioni poste a sostegno dei ricorsi non ruotano esclusivamente sulle circostanze sopra richiamate (simulazione del rapporto con l'apparente datore di lavoro, interposizione illecita, appalti fittizi), risultando contestati da parte dei ricorrenti, come si preciserà più avanti, sia i profili formali che sostanziali della procedura di riduzione del personale avviata ai sensi dell'art.24 legge n.223/91 ovvero i criteri di scelta degli attuati licenziamenti collettivi che hanno riguardato i lavoratori ricorrenti.

In particolare si contesta, assumendo che risulta inveritiera la comunicazione di cui all'art. 4 legge 223/91, l'ottemperanza del datore di lavoro agli oneri di comunicazione di cui al comma 3 e al comma 9 del citato art. 4 e la violazione dei criteri di scelta di cui all'art. 5, stessa legge.

Trattasi di censure infondate.

La comunicazione di apertura della procedura, prevista dall'art. 24, attiva una fase collettiva di gestione della riduzione del personale che si sostanzia nel confronto sindacale sui problemi che le esigenze correlate alla riduzione dell'attività pongono ai lavoratori impiegati nell'impresa.

Sotto tale profilo si rileva dalla lettera indirizzata alle organizzazioni sindacali e alla Direzione provinciale del lavoro competente, nonché dal verbale di esame congiunto

presso l'ARIFIL della Regione Lombardia (doc. 5 e 12 fasc. Ingegneria Industriale fase sommaria) che la trattativa sindacale vi è stata e si è conclusa con esito negativo.

Né a fronte dell'analitico, puntuale ed esaustivo contenuto della detta comunicazione, che indica i motivi della riduzione, gli interventi in cui si articola il relativo programma, i criteri di scelta, e l'assenza dei presupposti per misure idonee a fronteggiare le ricadute sul piano sociale dei licenziamenti, può fondatamente sostenersi che l'onere di informativa non sia stato adempiuto.

La comunicazione in esame riferendosi alla disdetta degli appalti da parte di

... per i lavori presso lo stabilimento di Agrate individua nelle esigenze organizzative, tecniche e produttive il criterio per l'individuazione dei lavoratori da licenziare e cioè tutti i lavoratori addetti presso il cantiere di Agrate, con eccezione di una figura professionale in possesso di particolare competenza professionale (ingegnere programmatore collocato presso l'unità di Catania) e quindi non fungibile.

E' all'evidenza esclusa qualsiasi possibilità di comparazione tra i lavoratori mentre assolutamente priva di pregio è la pretesa di una eventuale ricollocazione presso altre società che continuano ad operare presso il sito di Agrate, soggetti distinti dal datore di lavoro. Peraltro, come si evince dal Libro Unico prodotto in causa (all.15) la società non ha alle sue dipendenze personale con profilo di operaio, né dai ricorrenti sono prospettati elementi decisivi per dimostrare il contrario.

Per le ragioni che le superiori argomentazioni evidenziano si respingono, siccome infondate le domande dei ricorrenti

Per la novità delle questioni trattate si compensano tra tutte le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 13/14

Compensa le spese di lite tra tutte le parti

Milano 29 maggio 2014

Il Presidente relatore

IL FUNZIONARIO  
della Sezione di  
CANTIERI

6

CORTE D'APPELLO DI MILANO  
SEZIONE LAVORO  
Rosa pubblica modificata depositata in Cancelleria  
OGGI 09 GIU 2014  
IL FUNZIONARIO  
della Sezione di  
CANTIERI